



Sentenza n. 36 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Giovanni Pitruzzella
decisione del 7 febbraio 2024, deposito del 7 marzo 2024
comunicato stampa del 7 marzo 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ricorso n. 31 del 2023

parole chiave:

TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA – SERVIZIO DI TAXI – SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE – FORME INNOVATIVE DI SERVIZIO ALL'UTENZA

disposizione impugnata:

- art. 2, comma 4, [l. reg. Calabria 7 agosto 2023, n. 37](#)

disposizione parametro:

- art. 117, comma 2, lett. e), [Costituzione](#)

dispositivo:

non fondatezza

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha **impugnato l'art. 2, comma 4, della legge reg. Calabria n. 37 del 2023, che consente ai Comuni**, «su richiesta dei titolari di licenza del servizio di taxi o dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 21/1992», **di «prevedere, in via sperimentale, forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni».**

Ad avviso del ricorrente, la disciplina regionale – estendendo ai soggetti autorizzati a svolgere il servizio di NCC la facoltà di sperimentare forme innovative di servizio all'utenza – si porrebbe in conflitto con la normativa statale, dettata dagli artt. 2, comma 3-*bis*, della legge n. 21 del 1992 e 6, comma 1, lettera e), del d.l. n. 233 del 2006, come convertito, che, al contrario, riconoscerebbe ai soli titolari della licenza per il servizio di taxi la facoltà di erogare servizi innovativi. Ne deriverebbe una **lesione delle attribuzioni del legislatore statale nella materia «tutela della concorrenza» (art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione).**

La Corte dichiara la questione **non fondata**, osservando come le censure prendano le mosse da **premesse ermeneutiche errate** quanto, *in primis*, all'**ambito di applicazione** della disposizione impugnata.

La normativa regionale *de qua*, in effetti, si riferisce al solo servizio di taxi. Inequivocabile, in tal senso, è il richiamo agli obblighi di servizio, estranei al mercato degli NCC, caratterizzato dal ruolo preponderante delle autonome pattuizioni dei contraenti.

Le premesse ermeneutiche sono errate, peraltro, anche con riferimento al **supposto divieto di svolgere i servizi innovativi nel settore di NCC**, che il ricorrente ricava, attraverso un'interpretazione *a contrario*, dal fatto che il legislatore statale abbia disciplinato espressamente i servizi innovativi per il solo mercato dei taxi.

La Corte osserva come tale assunto sia contraddetto da argomenti di carattere e letterale e sistematico, rilevando, anzitutto, come **i divieti debbano essere sanciti in termini espliciti**, tanto più quando investono punti qualificanti dell'assetto normativo e limitano la libertà garantita dall'art. 41 Cost.

L'ipotesi di un radicale e indiscriminato divieto di erogare servizi innovativi nel mercato degli NCC, inoltre, è smentita dal fatto che lo stesso legislatore in quest'ambito mostra di attribuire un certo rilievo all'innovazione, allorché consente di effettuare la prenotazione, presso la sede o la rimessa, anche mediante l'impiego di strumenti tecnologici.

Il Giudice delle leggi, peraltro, osserva come il divieto che il Presidente del Consiglio dei ministri prospetta non si possa ricondurre alla **tutela della concorrenza**, nella latitudine che essa presenta nel disegno costituzionale. Essa, invero, non si declina solo come contrasto agli atti e ai comportamenti delle imprese che incidano negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, ma **investe anche la promozione della competizione** che si realizza, in primo luogo, mediante l'eliminazione di limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale.

In questa prospettiva, **la ricerca e l'impiego delle innovazioni rivestono un ruolo essenziale**, rappresentando il cardine della libertà dell'iniziativa economica privata e un elemento centrale **per la realizzazione di un mercato efficiente e attento ai bisogni dei consumatori**.

Un indistinto divieto di svolgere i servizi innovativi, che prescindesse dalla necessaria valutazione di eventuali esternalità negative, lederebbe il nucleo essenziale dell'iniziativa economica privata e del processo competitivo che su di essa si fonda.

Per essere legittimi, pertanto, **i divieti e gli obblighi posti in capo alle imprese autorizzate al servizio di NCC devono essere funzionali alla tutela di uno specifico interesse pubblico, nonché adeguati e proporzionati rispetto allo scopo da perseguire**.

Ad avviso della Corte, però, nel caso di specie non si ravvisa alcuna finalità di interesse generale che possa giustificare il divieto di erogare servizi innovativi.

Domiziano Pierantoni